

CASO LEZIONE 14.2.22 - 1

Tizio, cittadino siriano di 66 anni regolarmente residente in Germania, veniva arrestato il 19.4.2017 presso il porto di Fusina perché, proveniente dal porto greco di Igoumenitsa a bordo di un traghetti di linea, cercava di far entrare nel territorio nazionale il minore iracheno Caio utilizzando i documenti del proprio figlio minorenne Sempronio. Lo stesso ammetteva di avere ricevuto per tale attività un compenso pari ad euro 500.

A Tizio veniva contestato il reato di cui all'art. 12 commi 1 e 3 lett. d) e comma 3 *ter* lett. b) D.Lgs. 286/1998 (**All. 1**) per aver cercato di introdurre nello stato un cittadino extracomunitari minorenne, utilizzando un servizio internazionale di trasporto e per finalità di profitto personale e gli veniva applicata la custodia cautelare in carcere.

A seguito della notifica del decreto di giudizio immediato il difensore d'ufficio, munito di procura speciale, presentava istanza di applicazione della pena nella misura di anni 3 di reclusione formulata nei seguenti termini:

- pena base anni 5 di reclusione ed euro 15.000 di multa;
- aumentata per l'aggravante non soggetta a bilanciamento di cui al comma 3 *ter* ad anni 6 mesi 8 di reclusione ed euro 20.000 di multa;
- diminuita per le circostanze attenuanti generiche ad anni 4 mesi 6 di reclusione ed euro 13.500 di multa;
- ridotta per il rito alla pena finale di anni 3 di reclusione ed euro 9.000 di multa.

Il Pubblico Ministero prestava il consenso e conseguentemente il Giudice per le Indagini Preliminari fissava udienza in camera di consiglio per decidere sull'istanza (**All. 2**).

L'imputato, dopo aver realizzato la concreta prospettiva di dover scontare tre anni di reclusione lontano dalla propria famiglia, revocava il precedente difensore e ne nominava uno diverso, chiedendogli di fare il possibile per scongiurare tale eventualità. *Quid juris?*

CASO LEZIONE 14.2.22 - 2

Tizio, imputato del reato di cui all'art. 73 comma V D.P.R. 309/90 per aver detenuto a fini di spaccio circa 50 grammi di eroina e 0,7 grammi di hashish (fatti commessi nel novembre 2019) patteggiava la pena di mesi 6 di reclusione (pena base anni 1 di reclusione ed euro 2000 di multa; disapplicata la recidiva e riconosciute le circostanze attenuanti generiche mesi 8 di reclusione e 1300 euro di multa; aumentata per la continuazione a mesi 9 di reclusione ed euro 1.500 di multa; ridotta per il rito a mesi 6 di reclusione e euro 1.000 di multa - **All. 1**).

Successivamente a Tizio veniva notificato decreto di fissazione dell'udienza preliminare per il reato continuato di cui all'art. 73 comma V D.P.R. 309/90 per aver ripetutamente ceduto a svariati soggetti piccoli quantitativi di sostanza stupefacente del tipo eroina da gennaio 2020 a marzo 2021. Fatto aggravato *ex art.* 80 D.P.R. 309/90 perché l'attività di spaccio si sarebbe svolta in zona adiacente ad un istituto scolastico - **All. 2**).

Tizio vorrebbe patteggiare la pena anche in relazione a tale imputazione. *Quid iuris?*